



IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Aliquote I.M.U. 2016

Con deliberazione consiliare n. 29 del 05.05.2016 sono state confermate le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.05.2015 come di seguito elencate:

- **10,60%** regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposta;
- **4,00%** abitazione principale e assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e le relative pertinenze, accatastate nelle categorie catastali C/2- C/6 – C/7 (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale). **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00;**
- **7,60% per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado** ed utilizzati quali abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2- C/6 C/7; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- l'aliquota ridotta prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il secondo grado può essere applicata solo se preceduta dalla presentazione della relativa dichiarazione. Tale dichiarazione può essere inviata o consegnata presso questo ufficio.
- **7,60% per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado** ed utilizzati quali abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2- C/6 C/7, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, **il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI di cui all'articolo 9, co. 6, del D. Lgs. n.23/ 2011; Per detti immobili la base imponibile è ridotta al 50%;**
- **10,60%** aree fabbricabili;

Sono esentati dal pagamento dell'imposta, oltre alle fattispecie previste dalla normativa le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2 – C/6 – C/7, adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'esenzione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; oltre a € 500,00 di rendita si applica l'aliquota ordinaria del **10,60%** ; la predetta esenzione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- l'esenzione suddetta può essere applicata solo se preceduta dalla presentazione della relativa dichiarazione. Tale dichiarazione può essere inviata o consegnata presso questo ufficio.

ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA:

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, legge di conversione 21472011 come modificato dalla legge 147/2013, l'imposta **non è dovuta per i seguenti immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze:**

- Le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quelle dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi del D.L. 47/2014, legge di conversione 80/2014, art. 9 bis, dall'anno **2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta** dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'ANAGRAFE degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in ITALIA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

SONO ESCLUSI DALL'IMPOSTA:

- i terreni agricoli
 - o ricadenti in aree montane, parzialmente montane e di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.

- o Posseduti e condotti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- o ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 448/2001;
- o a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- i fabbricati rurali strumentali;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993 **il Comune di Bricherasio risulta comune totalmente montano** e pertanto il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli non è dovuto.

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Fabbricati = Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

- per **160** - categorie A (esclusa A10) e C2 e C6 e C7
- per **140** - categorie B e C3 e C4 e C5
- per **80** - categorie A10 e D5
- per **65** - categoria D (esclusa D5)
- per **55** - categoria C1

Terreni edificabili = valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

VERSAMENTI

Per tutti gli immobili ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria **“D”** l'imposta va versata interamente al Comune.

Per gli immobili appartenenti alla categoria **“D”** l'imposta va versata:

- per la quota calcolata con l'aliquota base dello **0,76 per cento**, allo Stato
- per la quota calcolata sulla maggiorazione dell'aliquota di base pari a **0,30 per cento**, al Comune.

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale ad € 5,00 di imposta annua.

CODICI TRIBUTO

Abitazione principale – 3912 per il comune

Aree fabbricabili – 3916 per il comune

Altri fabbricati – 3918 per il comune

I fabbricati di cat. “D” – 3925 per lo Stato

I fabbricati di cat. “D” – 3930 per il comune.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante F24:

entro il 16.06.2016 rata acconto

entro il 16.12.2016 rata a saldo

o in unica soluzione entro il 16.06.2016

Sul sito internet del Comune di Bricherasio www.comune.bricherasio.to.it/ è disponibile il programma per effettuare il calcolo nella sezione: IN EVIDENZIA – IMU 2016

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune al n. 0121599332

Bricherasio, 25 maggio 2016



IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
REVERENDO Rag. Roberto